

Decreto n. 100.23  
Prot. n. 6707

### IL RETTORE

- Viste le Leggi sull'Istruzione Universitaria;
- Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri di Siena aggiornato ed emanato con D.R. n. 146 del 15 aprile 2021 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 18 maggio 2021;
- Ravvisata la necessità di dotare l'Ateneo di un Ufficio Legale interno;
- Vista la revisione delle "Linee Strategiche per l'articolazione delle strutture tecnico-amministrative dell'Università per Stranieri di Siena" approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 27 febbraio 2023;
- Visto l'aggiornamento della Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale 2023 – 2024 – 2025 approvato dal Senato Accademico e dal Consigli di Amministrazione nelle sedute del 27 febbraio 2023 nelle quali è stata approvata la previsione di una unità di personale di Cat. EP (Elevata Professionalità) full time da destinare all'istituendo Ufficio Legale interno;
- Ritenuto opportuno procedere alla redazione di un Regolamento volto a disciplinare l'attività dell'istituendo Ufficio Legale interno;
- Tenuto conto che il "Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio Legale dell'Università per Stranieri di Siena" è stato inviato con nota prot. n. 5274 del 20 febbraio 2023 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato per acquisire un parere in merito;
- Visto il parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, pervenuto in data 22 febbraio 2023 e acquisito agli atti dell'Ateneo con prot. n. 5551 del 22 febbraio 2023, con il quale sono state suggerite alcune modifiche ed integrazioni al testo redatto dall'Ateneo;
- Tenuto conto che le modifiche ed integrazioni sono state integralmente accolte e riportate nel Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio Legale dell'Università per Stranieri di Siena;
- Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 27 febbraio 2023;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2023 relativa all'approvazione del suddetto Regolamento;

### EMANA

il "Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio Legale dell'Università per Stranieri di Siena" nel testo allegato al presente decreto che ne fa parte integrante (All. A).

Il presente Regolamento, emanato con decreto rettorale, entrerà in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione all'Albo on line.

Siena, 2 marzo 2023

IL RETTORE  
(f.to prof. Tomaso Montanari\*)

La compilatrice: sig.ra Laura Bambagioni

\*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalle norme sull'accessibilità. Il documento originale è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.

## **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO LEGALE DELL'UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA**

### **Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi e per gli effetti del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca vigente, dell'art. 12 "Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro" del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., dell'art. 23 "Avvocati degli enti pubblici" della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, del Regolamento Ministeriale vigente relativo alla determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, dell'art. 9 "Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle Avvocature degli enti pubblici" del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni in Legge 11 agosto 2014, n. 114 e tenuto conto dell'art. 43 Regio Decreto n. 1611/1933.
2. Esso disciplina l'attività dell'Ufficio Legale dell'Università per Stranieri di Siena nonché il riconoscimento e la corresponsione dei compensi per l'attività professionale prestata dal dipendente iscritto nell'Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati di Siena in servizio presso l'Ufficio stesso.
3. Dell'Ufficio Legale è responsabile un Avvocato/ta in servizio presso l'Università per Stranieri di Siena di categoria non inferiore ad EP (Elevata Professionalità).
4. L'Avvocato/Avvocata sarà soggetto sia alle norme che disciplinano il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, sia alla disciplina sull'ordinamento della professione forense di cui al R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in Legge 22 gennaio 1934, n. 36 e s.m.i. ed alla Legge 31 dicembre 2012, n. 247.
5. L'attività professionale dell'Avvocato/Avvocata di cui al comma 2 viene svolta nell'esclusivo interesse dell'Università per Stranieri di Siena nel rispetto delle incompatibilità con l'esercizio privato della professione previste per gli avvocati degli enti pubblici dall'art. 2 della Legge 25 novembre 2003, n. 339.

### **Art. 2 – Funzioni dell'Ufficio Legale**

1. L'Ufficio Legale dell'Università per Stranieri di Siena è chiamato a fornire idoneo supporto giuridico amministrativo agli organi, anche di vertice, ai fini della corretta esecuzione dell'azione amministrativa e della deflazione del contenzioso, nonché a produrre relazioni negli affari contenziosi ed eventuali richieste di pareri all'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
2. L'Ufficio Legale dell'Università per Stranieri di Siena opera svolgendo, in particolare, le seguenti funzioni:
  - a) istruttoria delle pratiche e redazione delle memorie difensive per l'Avvocatura Distrettuale dello Stato nelle cause dalla stessa patrocinata;
  - b) assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ateneo nelle cause di lavoro, nonché sentita l'Avvocatura dello Stato e previa motivata delibera nelle cause in materia pensionistica, civile, tributaria, amministrativa non affidate o non affidabili alla Avvocatura dello Stato, in cui l'Università per Stranieri di Siena sia parte attrice o convenuta, anche nelle eventuali fasi conciliative nonché nelle pratiche di recupero crediti, nei pignoramenti conto terzi e nei procedimenti esecutivi in genere;
  - c) formulazione di pareri legali e tecnico-giuridici su richiesta degli Organi di Ateneo, della Dirigenza e dei/delle Responsabili delle Aree/Strutture;

- d) formulazione di pareri sulla legittimità di atti, contratti e provvedimenti aventi rilevanza anche esterna e sulla interpretazione della normativa di Ateneo, su richiesta degli Organi Accademici, dei Prorettori/Prorettrici e Delegati/Delegatoe, dei/delle Direttori/Direttrici dei Centri e dei/delle Responsabili delle Aree/Strutture;
  - e) assistenza legale alle Aree/Strutture per la predisposizione di atti transattivi, per l'attuazione della normativa in materia di accesso agli atti e per il trattamento e la tutela dei dati sensibili/privacy;
  - f) comunicazioni e trasmissione degli atti agli organi giudiziari, contabili e di polizia, anche nell'ambito di indagini dagli stessi svolte.
3. L'Avvocato/Avvocata dell'Ufficio Legale svolge la propria attività professionale con autonomia e indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica e con la flessibilità oraria richiesta dalle attività giurisdizionali. Esso/a risponde direttamente al Rettore/Rettrice dell'espletamento del mandato professionale e, per quanto di competenza, al Direttore/Direttrice generale. Esso/a si rapporta direttamente con la Dirigenza e con i/le Responsabili delle strutture amministrative per l'acquisizione di dati, notizie, elementi utili e atti indispensabili ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni.
  4. L'Avvocato/Avvocata dell'Ufficio Legale, nell'espletamento delle sue funzioni, è tenuto/a al rispetto della normativa statale, della Legge Professionale Forense e del Codice Deontologico Forense, in particolare per quanto concerne i doveri di autonomia, di indipendenza dell'azione professionale e di giudizio intellettuale, nonché di lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza.
  5. L'Avvocato/Avvocata dell'Ufficio Legale iscritto all'Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati di Siena è sottoposto al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

### **Art. 3 – Compensi professionali e modalità di ripartizione**

1. In conformità al disposto dell'art. 9 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 ed in particolare dei commi 3, 5, 6, 7, all'Avvocato/Avvocata dell'Ufficio Legale iscritto/a all'Elenco speciale sono riconosciute le somme recuperate dalle controparti a titolo di spese legali nelle cause patrociniate dall'Ufficio Legale definite con provvedimento favorevole, nonché gli importi di cui al successivo art. 4.
2. Per provvedimento favorevole si intende quello che in via definitiva:
  - a) provvedimento giurisdizionale favorevole all'Ateneo che pronuncia nel merito della controversia, comunque denominato (quali, in via esemplificativa, sentenza definitiva e non definitiva, decreto, ordinanza, a cognizione piena, sommaria o cautelare, emessi da qualunque autorità giurisdizionale, dal Capo dello Stato e da collegi arbitrali);
  - b) provvedimento giurisdizionale che, pur non pronunciando nel merito della controversia, abbia definito la causa in senso favorevole all'Ateneo, lasciando intatto il provvedimento eventualmente impugnato, come, sempre in via esemplificativa, i provvedimenti che dichiarano il difetto di giurisdizione o l'incompetenza del giudice adito, l'estromissione dell'Università dal giudizio, l'irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità della domanda di controparte o il suo difetto di legittimazione ad agire o la carenza di interesse, l'estinzione del giudizio, la rinuncia alla domanda o agli atti del giudizio, la perenzione, la cessazione della materia del contendere, anche quando i legali delle parti abbiano reciprocamente accettato la compensazione delle spese e competenze di giudizio.
3. In caso di spese liquidate in sentenza, i compensi professionali recuperati dalla controparte sono corrisposti integralmente; nelle cause concluse con sentenza

favorevole, senza liquidazione delle spese di lite, i compensi professionali sono riconosciuti in conformità alle vigenti tariffe forensi (tabelle di cui al D.M. 10.03.2014, n. 55 aggiornate con D.M. 13.08.2022 n. 147 pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8 ottobre 2022).

4. Nell'ipotesi di decisione definitiva favorevole che preveda la compensazione delle spese, ivi compreso il caso di transazione dopo sentenza favorevole e i giudizi di cui all'art. 152 disp. att. C.p.c., i compensi professionali sono corrisposti secondo gli importi minimi desumibili dalla applicazione delle tabelle con i coefficienti riduttivi ex DM 55/14 e nei limiti dell'apposito stanziamento annuale di bilancio.
5. La liquidazione dei suddetti compensi avviene con disposizione del Direttore/Direttrice generale.
6. I compensi professionali corrisposti all'Avvocato/Avvocata dell'Ufficio Legale iscritto all'Albo degli Avvocati di Siena sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'art. 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e il relativo importo individuale non può superare il trattamento economico complessivo percepito dall'Avvocato.
7. I compensi professionali di cui al presente Regolamento, in quanto destinati a remunerare l'attività specifica dell'Avvocato/a non sono ripartibili in sede di contrattazione collettiva fra la generalità dei dipendenti dell'Ateneo.

#### **Art. 4 – Relazione annuale e previsione di spesa**

1. Il Responsabile dell'Ufficio Legale, entro il 15 ottobre di ogni anno, presenta al/alla Direttore/Direttrice generale una relazione previsionale sui rischi e gli oneri derivanti dal contenzioso pendente.  
Tale relazione deve indicare, altresì, la previsione di spesa ai fini dello stanziamento delle somme in bilancio per la liquidazione del compenso professionale ad esso spettante.

#### **Art. 5 – Copertura assicurativa e Iscrizione all'Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati**

1. In considerazione dell'obbligo di esclusività connesso alle funzioni degli avvocati degli enti pubblici, l'Ateneo garantisce all'Avvocato/Avvocata dell'Ufficio Legale iscritto/a all'Elenco speciale la copertura assicurativa per attività professionale dovuta per legge e adeguata all'attività svolta.
2. Gli oneri derivanti all'iscrizione all'Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati sono a carico dell'Ateneo.

#### **Art. 6 – Norme di riferimento**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano, ove compatibili con la specificità delle funzioni dell'Avvocato/Avvocata dell'Ufficio Legale dell'Università per Stranieri di Siena, le norme previste dal D.Lgs. n. 165/2001 e dal CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca vigente.

#### **Art. 7 – Disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione acquisito il parere favorevole del Senato Accademico, viene emanato con decreto del Rettore e entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione all'Albo on line dell'Università per Stranieri di Siena.